

**DECRETO LEGGE**

**Decreto 30 dicembre 2016, n. 244  
(Gazz. Uff., 30 dicembre 2016, n. 304)**

**Proroga e definizione di termini**

**(Come convertito, con modificazioni, con Legge 27/02/2017, n. 19 - Gazz. Uff. 28/02/2017, n. 49 - S.O. n. 14/L e modificato dal comma 4-septies dell'art. 2 del DL 31/12/2020, n. 183 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26/02/2021, n. 21)**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga e definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

**E M A N A**

il seguente decreto-legge:

(Omissis)

**Art. 4**

Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca

(Omissis)

2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2022.

2 -bis. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio indicato dall'articolo 6, comma 1, lettera a) , del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, è stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre 2022. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1.

(Omissis)

**Art. 5.**

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno

(Omissis)

11-ter. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, le parole: "entro il 7 ottobre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 2017".

11-quater. La proroga del termine di cui al comma 11-ter si applica agli enti e ai privati interessati che provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, entro il 1° novembre 2017, fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 4 del medesimo regolamento.

11-quinquies. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2017. (Proroga spostata al 31/12/2021 dall'art. 9-bis del DL 25/07/2018, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla L. 21/09/2018, n.108 e dalla lettera i) del c. 1122 dell'art. 1 della Legge 27/12/2017, n° 205 modificata dal comma 4-octies dell'art. 2 del DL 31/12/2020, n. 183 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26/02/2021, n. 21. N.d.R.)

11-sexies. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".

(Omissis)